



Maschietto Maggiore

# Articolo 62 D.L. Liberalizzazioni

## Nuove disposizioni sui pagamenti

Massimo Maggiore

*Maschietto Maggiore studio legale*



## Art. 62: Disposizioni normative sui termini di pagamento

Direttiva  
**2000/35/CE**

- Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

DLGS n.231  
**2002**

- Recepiva la Direttiva 2000/35/CE
- Termini di pagamento: 60 giorni per i beni DETERIORABILI (termine comunque derogabile)
- No SANZIONI
- Nessun potere di accertamento
- Principi ribaditi e rafforzati dalla Direttiva 2011/7/UE

**Art. 62 D.L. 1/2012  
e Decreto Attuativo**

- Termini di pagamento
  - ✓ deteriorabili: **max 30 gg**
  - ✓ non deteriorabili: **max 60 gg**
- **Sanzioni da 500 a 500 mila €**
- **Ruolo autonomo di accertamento e sanzione per AGCM**



## Termini di pagamento (art. 62 comma 3 – D.M. art. 3 e 5)

**60 >= TMC > 60**  
+ altri parametri

Prodotti agricoli e alimentari  
**DETERIORABILI**



**Max 30 gg**

Prodotti agricoli e alimentari  
**NON DETERIORABILI**



**Max 60 gg**


Condizioni di pagamento e termini di scadenza MASSIMI  
sono DEROGABILI solo in MELIUS per il CREDITORE

(...) il cedente deve emettere **fattura separata per** cessioni di  
**prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti**



## Termini di pagamento (art. 62 comma 3 – D.M. art. 3 e 5)

I termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di  
ricevimento della fattura



### Data di ricevimento della fattura

Certificata da consegna a mano,  
invio m/raccomandata A.R., PEC,  
EDI o mezzo equivalente

### In mancanza di certezza

termini di pagamento decorrono  
dalla **data di consegna dei prodotti**

**Sanzione amministrativa  
da 500 a 500 mila Euro.**

Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i. (D.M. art. 5 comma 5)



## Invio della fattura «per via elettronica» e utilizzo della PEC

L'invio della fattura «per via elettronica» non è la «fattura elettronica».

«La trasmissione per via elettronica della fattura... è consentita previo accordo con il destinatario»

*(Ex art. 21 del D.P.R. 633/1972, come modificato nel 2004)*

Tuttavia «... le comunicazioni [...] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC)..., senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo»

*(Ex art. 16, comma 9 del D.L. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009)*

**Non è richiesto l'invio delle fatture da PEC a PEC anche se preferibile.**



## Interessi di mora (art. 62 comma 3 - D.M. art. 6)

**Interessi:** *interessi legali di mora* o interessi ad un tasso concordato tra imprese stabilito dal contratto che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

**Interessi legali di mora:** interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al **tasso di riferimento** come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

**Tasso di riferimento:** tasso di interesse come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 5 D.lgs 231 del 9 ottobre 2002) applicabile

- Per il primo semestre dell'anno in questione è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- Per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

**Saggio degli interessi:** tasso complessivo degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto della maggiorazione di legge.


**Formula:** Tasso BCE (al 1 luglio pari al 1%) + 7% + 2% (maggiorazione) = 10%

**Il creditore tuttavia non è obbligato a richiederli**  
Si prescrivono in 5 anni



# Interessi di mora (art. 62 comma 3 - D.M. art. 6)

Gli interessi **decorrono automaticamente**  
dal giorno successivo alla scadenza e sono **INDEROGABILI**.





## Tasso di interesse non iniquo

[...] Si considera, in particolare, **gravemente iniquo** l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come **obiettivo principale** quello di procurare al debitore **liquidità aggiuntiva a spese del creditore** [...].


*(Art. 7 Dlgs. 231 /2002)*

L' **iniquità** si valuta in base al tasso applicato, al netto della maggiorazione prevista del 2%.





## Tasso di interesse non iniquo Riflessioni e considerazioni









- Fonte : banca d'Italia fa riferimento al Tasso soglia su base annua relativo ad aperture di credito in conto corrente (fidi)
- \*\* in vigore fino al 1 luglio 2012 (dal 5 luglio è sceso allo 0,75%)



# Tasso di interesse non iniquo

## Riflessioni e considerazioni

Quota di mkt, unicità, redditività CREDITORE	ALTA	-	-	-
	MEDIA	 Saggio interesse legale ex art. 1284 c.c. 2,5% + 2%	 Tasso Btp 10 anni 5% + 2%	 Tasso di mora D.lgs n. 231/2002 8% + 2%
	BASSA	 +	 +	 +
	BASSO	MEDIO	ALTO	


**Livello di indebitamento  
CREDITORE**




## Entrata in vigore (D.M. art. 8)

I termini di pagamento previsti dall'art. 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012.

### Si applica art. 62



### Non si applica art. 62





## Eccezioni che consentono di ritardare il pagamento

- **Eccezione per inadempimento** da parte del fornitore/creditore (**vietato in ogni caso** al cliente/debitore trattenere l'intero importo della fornitura a fronte di contestazioni **solo parziali**)
- **Eccezione di compensazione**: consentita la **compensazione legale**, anche da parte dell'acquirente (art.1243 c.c.) di crediti liquidi ed esigibili (la facoltà di compensazione può essere esclusa per disposizione contrattuale)
- **Eccezione di non imputabilità**: impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile al debitore



## Pratiche commerciali scorrette relative ai pagamenti

- Esclusione applicazione di interessi
- Imposizione di clausole che impongono al venditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura
- Facoltà ma non obbligo per il venditore di emettere fattura a fine mese nel caso di consegna di più quote dello stesso ordine nel corso del mese
- Trattenere l'intero importo di una fornitura a fronte di contestazione solo parziale